



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA AGLI EREDI
PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^a sentenza del 19 agosto 2025, n. 5212

Composizione

Lunerti Franco (Presidente) – Frattarolo Francesco Maria (Relatore) – Caso Luigi (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 401 NOTIFICHE

Eredi del contribuente – Notifica degli atti tributari - Notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto - Legittimità - Condizioni - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Necessità

Massima

In caso di morte del contribuente, la notificazione degli atti tributari a lui intestati o diretti è legittimamente effettuata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, sempre che detti eredi abbiano omesso di effettuare, almeno trenta giorni prima della notifica, la comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale.

Rif. normativi

artt. 25, 60 e 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2020, n.24047; Cass. civ. sez. trib., 17 gennaio 2019, n.1156

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025